



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 30 agosto 2013

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 534 del 18 luglio 2013 – Proposta al Consiglio: “Addizionale Comunale all'IRPEF. Determinazione aliquota per l'anno 2013. Applicazione del “Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche”.

L'anno duemilatredecim, il giorno 30 del mese di agosto, alle ore 10:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio LUCIANO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

visto il D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, istitutivo con decorrenza 1° gennaio 1999 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente modificato ed integrato;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale, n. 69 del 20 marzo 2000, con la quale è stata disposta l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2000;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale, n. 17 del 21 giugno 2012, con la quale è stata disposta modifica dell'aliquota comunale addizionale all'Irpef ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.lgs. n. 23 del 14/3/2011, dell'art.1, comma 11, Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, con il quale si è provveduto a determinare, nel rispetto della salvaguardia dei criteri di progressività aliquote Irpef differenziate per scaglioni di redditi già previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale determinando anche l'esenzione per i redditi fino a € 10.000,00;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

visto l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388 (Finanziaria 2001), successivamente modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 488 (Finanziaria 2002) "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef ... è stabilito entro la data fissata le norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 381 (Legge di stabilità) con il quale è stato stabilito che il termine per la presentazione del bilancio di previsione 2013/2015 per gli enti locali è stato differito al 30 giugno 2013, poi successivamente aggiornato al 30 settembre 2013;

considerato che il Comune di Napoli con Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30/11/2012, ha deliberato di aderire al Piano di Riequilibrio Finanziario e Pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis, 243 ter, e 243 quater del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), richiamati con il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012; questi articoli così come modificati dal D.L. 174/2013 convertito in Legge n. 213/2012, al comma 8, lettera a) prescrive che: "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutta la durata del piano, l'ente può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga alle eventuali limitazioni disposte dalle vigenti norme";

il comma 8, lettera g) del medesimo articolo 243-bis precisa altresì che il comune può accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria appunto degli enti locali di cui all'art. 243-ter a condizioni che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima consentita dalla lettera a);

vista la delibera del Consiglio comunale n. 3 del 28 gennaio 2013, il Comune di Napoli ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi del D.L. n. 174/2012 già più volte citato, nel quale è stata anche approvata la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef conformemente a quanto previsto dal citato art. 243-bis, comma 8, lettera g);

riscontrato che a seguito delle pubblicazioni dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta anno 2011, la previsione del gettito di entrata nel bilancio comunale relativa all'Irpef risulta più bassa di quanto deliberato nel Piano di Riequilibrio Pluriennale, adottato dal Consiglio comunale con Deliberazione, n. 3 del 28/01/2013 che teneva conto però dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi periodo di imposta anno 2010 a quella data pubblicati;

visto l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 successivamente modificato dall'art. 11 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale i comuni sono tenuti a pubblicare la deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale Irpef sul sito informatico individuato con Decreto del Ministro delle Economie e Finanze emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

dell'Interno fissando peraltro le opportune modalità applicative e per l'efficacia della deliberazione assunta decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico; il Decreto del Ministro delle Economie e delle Finanze del 31/05/2002 ha individuato il sito denominato www.finanze.it ed ha precisato che la pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota suddetta deve essere effettuata a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero delle Economie e Finanze;

visto da ultimo l'art. 13, comma 16 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici di modifica all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 360/98, il termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione della deliberazione comunale per beneficiare già nella determinazione dell'acconto della nuova aliquota rimane fissato al 20 dicembre;

letto il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, allegato alla Deliberazione di G.C. , n. 534 del 18 luglio 2013, di proposta al Consiglio comunale e quale parte integrante è così deliberata e fissata l'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,80% con esenzioni per i redditi fino ad € 18.000,00 approvando conseguenzialmente anche il relativo Regolamento per l'applicazione dell'addizionale all'Irpef;

autorizzare per effetto il conseguente aggiornamento del Piano di Riequilibrio Pluriennale già più volte citato, tenendo conto dei dati aggiornati per quanto concerne le dichiarazioni dei redditi 2011 sempre pubblicati sul sito del Portale del Federalismo Fiscale;

acquisiti inoltre i pareri favorevoli del Ragioniere generale e del Segretario generale così come allegati alla già menzionata Deliberazione di G. C. n. 534 del 18 luglio 2013,

TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO COME NORMATIVA DI RIFERIMENTO

all'argomento in trattazione, il Collegio dei Revisori procede all'esame della Delibera di G.C. richiamata in oggetto per esprimere il proprio parere e per quanto di competenza.

Prima considerazione da mettere in rilievo è che l'aliquota dell'addizionale Irpef è passata dallo 0,60% allo 0,80% per l'anno 2013. Tutto ciò trova in parte giustificazione nella circostanza che il gettito di entrata nel bilancio comunale per l'anno 2011 risultava inferiore rispetto a quanto deliberato con il Piano di Riequilibrio Pluriennale sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi,



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

periodo di imposta 2010, scaturente dall'aggiornamento obbligatorio agli stanziamenti nel Piano di Riequilibrio Economico Finanziario Pluriennale con i nuovi dati pubblicati sul Portale del Federalismo Fiscale e più precisamente a seguito dei dati pubblicati sulle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta anno 2011.

Si evidenzia inoltre che dopo la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Economico Finanziario Pluriennale, per quanto riguarda gli stanziamenti relativi all'addizionale comunale IRPEF nasce il problema della necessità del corretto riallineamento con i nuovi dati delle dichiarazioni dei redditi 2011, facendo in modo che gli stanziamenti previsti per l'addizionale IRPEF nel Piano di Riequilibrio coincideranno con quelli del Bilancio di Previsione in corso di approvazione;

si chiarisce che la modifica dell'aliquota dell'addizionale IRPEF come più sopra evidenziata ha efficacia dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Economie e delle Finanze ed ha effetto retroattivo entrando in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento alla pubblicazione;

viene ribadito come già previsto dalla norma precedentemente richiamata (D.Lgs. 360/98) che proprio attraverso il regolamento può essere stabilito una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali che come già precisato è fissato per l'anno 2013 in € 18.000,00, passando così dall'importo precedentemente determinato in € 10.000,00 a quello aggiornato di € 18.000,00;

con riferimento al Piano di Riequilibrio Economico Finanziario Pluriennale si prevede un accertamento dell'addizionale per il periodo 2013-2022 pari ad € 60.120.000,00 per ogni annualità;

TUTTO CIO' RIPORTATO, RILEVATO ED ESAMINATO

il Collegio dei revisori esprime parere favorevole alla proposta al Consiglio di determinazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013 e di approvazione del Regolamento per l'applicazione della stessa addizionale all'IRPEF.

Questo Collegio, si permette inoltre di richiamare l'attenzione degli uffici interessati su una possibile eventuale elevazione del tetto massimo reddituale per beneficiare dell'esenzione totale dall'addizionale IRPEF, proponendo di elevarlo ad € 20.000,00, dopo aver riscontrato che molte volte anche per piccole somme si va oltre i 18.000,00 euro, apparendo ingiustificato che per un nucleo familiare che registra ad esempio un reddito pari a € 18.010,00 possa essere tassato per l'intero



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

imposta in ragione dello 0,80%. L'elevazione del tetto dai 18 ai 20 mila euro per beneficiare dell'esonero dell'esenzione funzionerebbe come un valido correttivo per eliminare probabilmente discriminazioni ingiustificate per poche decine e centinaia di euro.

L'esenzione non equivale a franchigia e dunque non si applica nei casi in cui il reddito complessivo sia superiore o pari a € 18.000,00, elevabili a € 20.000,00

Ci sarebbe ancora da suggerire un'altra soluzione nel quadro dei benefici da applicare per le esenzioni IRPEF che è la seguente.

Fermo restando che il gettito dell'addizionale IRPEF rispetti la previsione di bilancio e di Riequilibrio Economico Finanziario Pluriennale, si potrebbe applicare l'aliquota dell'addizionale IRPEF, tenendo conto degli scaglioni di reddito che superano la soglia di esenzione e rispettando la progressività del tributo come per esempio dal modello qui di seguito indicato:

da 0 a	18.000,00	l'aliquota applicabile sarebbe dello 0,20%
oltre i 15.000,00 e fino a	28.000,00	l'aliquota applicabile sarebbe dello 0,30%
oltre i 28.000,00 e fino a	55.000,00	l'aliquota applicabile sarebbe dello 0,40%
oltre i 55.000,00 e fino ai	75.000,00	l'aliquota applicabile sarebbe dello 0,60%
oltre i	75.000,00	l'aliquota applicabile sarebbe dello 0,80%

Napoli, li 30/8/2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI